



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 491357

F +39 0461 497287

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
e formativi della Provincia autonoma di Trento

LORO SEDI

Ai Coordinatori pedagogici
dei Circoli di Coordinamento delle scuole
dell'infanzia

LORO SEDI

Al Dirigente
del Servizio attività educative per l'infanzia

SEDE

ALL'ALBO INTERNET

S166/2023/1.1.2/ FM/AD/AN

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: elezioni del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia - 22 ottobre 2023 - indicazioni per dipendenti candidati

Gentili, con mero intento collaborativo, si segnala quanto segue, reputando che ciò possa risultare utile nella gestione di eventuali candidature di personale scolastico nell'ambito delle consultazioni elettorali amministrative di cui all'oggetto.

Propedeuticamente occorre evidenziare che determinate figure professionali, nello specifico coloro che rivestono una **qualifica dirigenziale** o che sono **preposti a servizi od uffici, devono presentare istanza** di aspettativa non retribuita ai sensi della normativa data dall'art. 15, commi 3, 4 e 5 della legge elettorale provinciale (LP. n. 2/2003), prima dello svolgimento delle elezioni citate. In caso contrario si troverebbero in una posizione di ineleggibilità.

Giova ricordare che il RAS (responsabile amministrativo scolastico) riveste posizione organizzativa tale da ricadere nella fattispecie sopra delineata, come pure il Coordinatore pedagogico preposto a circolo di coordinamento.

Al fine di evitare il perfezionarsi di tale evenienza, occorre che l'aspirante consigliere provinciale o Presidente della Provincia, inoltri richiesta di aspettativa non retribuita ai sensi della norma citata, **entro il giorno 21 settembre 2023**, ossia dall'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Il Dirigente scolastico o l'Amministrazione provinciale, in caso di istanza promanante da tale ultima figura professionale, deve adottare il provvedimento conseguente alla domanda di collocamento in aspettativa entro cinque giorni dalla richiesta e, ove non vi provveda, la domanda - che deve essere accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, ossia dall'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito - ha effetto dal quinto giorno successivo alla sua presentazione.

Gli interessati devono comunque risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo, **diventa una facoltà per il personale di diversa figura professionale candidato**; cui è consentito chiedere la fruizione di un periodo continuativo di aspettativa non retribuita per far fronte agli impegni connessi alla campagna elettorale, presentando la domanda almeno 5 giorni prima della decorrenza del periodo stabilito.

Rimane ferma la possibilità di utilizzare ulteriori giustificativi di assenza quali: ferie, ore di recupero, permessi personali.

Per comodità si riassumono le tre fattispecie che possono prospettarsi nei confronti di un aspirante candidato:

- **Incandidabilità.** E' la situazione di chi non può essere candidato alla carica di Presidente della Provincia o di consigliere provinciale in conseguenza di una condanna penale con sentenza definitiva per reati particolarmente gravi o di una particolare misura di prevenzione. Le ipotesi di incandidabilità sono stabilite, dagli articoli 7, 8 e 9 del d.lgis. 31.12. 2012, n. 235.
- **Ineleggibilità.** Essa costituisce un impedimento giuridico che, ai fini della valida ed efficace elezione a Presidente della Provincia o consigliere provinciale, deve essere rimosso prima della presentazione delle candidature. Si trovano in tale situazione, tra l'altro, i membri del governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento (o chi si trova in una delle altre ipotesi di ineleggibilità indicate dagli articoli 15 e 16 della legge provinciale n. 2 del 2003).
- **Incompatibilità.** Essa determina l'impossibilità per la medesima persona di rivestire contemporaneamente due cariche. L'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 elenca in modo tassativo una serie (ampliata, poi per effetto della modifica introdotta dalla legge provinciale 22 gennaio 2018, n. 1) di cariche, di incarichi, di situazioni soggettive, che determinano l'incompatibilità con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale. Qualora per il Presidente della Provincia o per il consigliere esista o si concretizzi una delle cause di incompatibilità, si determina la decadenza, salvo che essi non abbiano provveduto a dimettersi dalla carica, dall'incarico, oppure non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa.

Confidando di aver contribuito a chiarire quali determinazioni debbano eventualmente essere adottate, nel caso in cui si prospetti l'ipotesi di cui in narrativa, segnalo l'importanza di dare massima diffusione alla presente, in modo che tutto il personale ne venga a conoscenza.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

- dr.ssa Francesca Mussino -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).